



COMUNE DI CASINA

IL SINDACO

Stefano Costi

Prot. n. 3381

Casina, 21/05/2020

ORDINANZA N. 19

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE A FAR TEMPO DAL GIORNO 23/05/2020 E FINO AL 31/07/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 1/04/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/04/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi della L. n. 833/1978 dal Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020, n. 66 del 22/04/2020 e n. 74 del 30/04/2020;

VISTA altresì l'ordinanza n. 82 del 17/05/2020 emanata ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 dal Presidente della Regione Emilia Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, con il relativo rimando all'Allegato A del DPCM 26/04/2020;

VISTI gli articoli 27 e seguenti del D.LGS 114/98 e in particolare l'art. 28;

VISTA al L.R. n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25/07/1999 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che nel Comune di Casina si svolge tradizionalmente il mercato settimanale del sabato nel capoluogo;

VISTO il Regolamento comunale del mercato settimanale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2000 successivamente modificato con atti C.C. n. 12/2006 e n. 20/2011;

RILEVATO che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, il mercato di cui sopra è stato sospeso a far tempo dal giorno 14/03/2020 con Ordinanza Sindacale n. 9 del 11/03/2020 - prot. n. 1991;

RILEVATO altresì che con propria ordinanza n. 16 del 07/05/2020, nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, si è provveduto a ricollocare temporaneamente n. 5 banchi del settore alimentare, nell'area parcheggio P.E.E.P.;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 82 del 17/05/2020 emanata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, prevede che a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite, tra le altre, le attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato alla predetta Ordinanza;

DATO ATTO che la riapertura del mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità;

CHE al fine di limitare la concentrazione massima di clienti compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro su tutta l'area del mercato, si ritiene necessario provvedere ad una nuova collocazione lungo Via Caduti per la Libertà dei posteggi di seguito elencati e meglio risultanti dalla planimetria allegata alla presente ordinanza:

- n. 26 - 8 x 5,5 m
- n. 27 – 8,30 x 5,5 m
- n. 28 - 8 x 5 m
- n. 29 - 8 x 4 m
- n. 30 - 8 x 4,5 m
- n. 31 - 10 x 4 m
- n. 32 – 10,6 x 5,3 m

RITENUTO che:

- la nuova collocazione consenta di assicurare adeguati spazi per la clientela, così da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro su tutta l'area del mercato;
- le aree individuate siano congrue alla sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di polizia o personale comunale che sarà presente durante lo svolgimento del mercato;

RITENUTO pertanto di poter dare corso alla riattivazione del suddetto mercato, secondo la nuova disposizione dei posteggi sopra elencati e meglio risultante dalla planimetria allegata, che consente le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

VISTO l'art. 50 del D.LGS. 267/200 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

che sia riattivato il mercato settimanale del sabato del capoluogo, secondo la nuova disposizione lungo Via Caduti per la Libertà dei posteggi di seguito elencati e meglio risultante dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, nella giornata e orari stabiliti nel vigente regolamento, a far tempo **dal giorno 23/05/2020 e fino alla fine dell'emergenza stabilita, al momento, al 31/07/2020:**

- n. 26 - 8 x 5,5 m
 - n. 27 – 8,30 x 5,5 m
 - n. 28 - 8 x 5 m
 - n. 29 - 8 x 4 m
 - n. 30 - 8 x 4,5 m
 - n. 31 - 10 x 4 m
 - n. 32 – 10,6 x 5,3 m
-

Dovranno essere osservate **obbligatoriamente** le seguenti misure e cautele:

1. Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
2. Obbligo di vendita solo frontale;
3. Contingentamento degli accessi a cura dell'esercente;
4. Distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone);
5. Distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
6. Disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;
7. Utilizzo di mascherine e di guanti monouso per operatori del mercato che per clienti;
8. Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;

I posteggi dovranno essere lasciati sgombri di rifiuti e residui delle vendite, le transenne a disposizione rimosse e riposte nell'idoneo spazio.

Sarà presente personale comunale per il controllo e la vigilanza dell'area mercatale.

ORDINA altresì

- **l'utilizzo obbligatorio di mascherine a tutte le persone che accedono e transitano nell'area mercatale (Piazza IV Novembre – Via Roma – Piazza XXV Aprile - Via Caduti per la Libertà);**
- **che nell'area mercatale (Piazza IV Novembre – Via Roma – Piazza XXV Aprile - Via Caduti per la Libertà) si transiti esclusivamente a piedi. E' vietato quindi l'accesso alle biciclette;**
- la chiusura del tratto di via Caduti per la Libertà, come risultante dalla planimetria allegata, nella giornata del sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori interessati.

AVVERTE CHE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 19/2020



IL SINDACO
Stefano Costi

